

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 38

mercoledì, 31 agosto 2016

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità. *pag. 3*

Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88). *" 10*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. *" 23*

SEZIONE III

**COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze**

ORDINANZA 23 agosto 2016, n. 36

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Casse di Espansione di Figline "Pizziconi Lotto 2" e "lotto Restone" - contratto con RTI con capogruppo HYDEA S.r.l. Approvazione schema di contratto integrativo. *" 32*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 del d.p.g.r. 41/R/2004. Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 1 bis al d.p.g.r. 41/R/2004. Parere della Regione sugli strumenti urbanistici comunali

Art. 3. - Sostituzione della rubrica del capo II del d.p.g.r. 41/R/2004. Interventi non previsti negli atti di programmazione regionale

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2004. Autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale

Art. 5 - Sostituzione della rubrica del capo III del d.p.g.r. 41/R/2004. Programmazione regionale degli interventi

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2004- Programmazione degli interventi

Art. 7 - Inserimento del capo III bis al d.p.g.r. 41/R/2004. Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione

Art. 8 - Inserimento del capo III ter al d.p.g.r. 41/R/2004. Interventi sulle strade regionali realizzati dalle province o dalla Città metropolitana

Art.9 - Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r.41/R/2004

Art.10 - Inserimento dell'articolo 10 bis al d.p.g.r.41/R/2004

Art. 11 - Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2004. Aggiudicazione dei lavori

Art. 12- Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2004. Erogazione delle risorse

Art. 13- Modifiche ai contratti di appalto. Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2004

Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2004. Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali

Art. 15 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 41/R/2004. Criteri per la determinazione dei canoni

Art. 16 - Modifiche all'articolo 17 del d.p.g.r. 41/R/2004. Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali

Art. 17 - Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2004. Norme generali

Art. 18 - Modifiche all'articolo 20 del d.p.g.r. 41/R/2004. Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale

Art. 19 - Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 41/R/2004. Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale

Art. 20 - Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r. 41/R/2004. Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali

Art. 21 - Modifiche all'articolo 25 del d.p.g.r. 41/R/2004. Pubblicità

Art. 22 - Sostituzione della rubrica del capo VII del d.p.g.r. 41/R/2004. Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 - Inserimento dell'articolo 25bis al d.p.g.r. 41/R/2004. Disposizioni transitorie

Art. 24 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il regolamento di attuazione della l.r.88/1998, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n.55 (Istituzione del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r.88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r.42/1998 in materia di trasporto pubblico

locale, alla l.r.1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r.19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla l.r. 32/2002, alla l.r. 67/2003, alla l.r. 41/2005, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 65/2014);

Vista la legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta svolta in data 23 giugno 2016;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 5 luglio 2016 che ha approvato lo schema di regolamento;

Visto il parere della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture” espresso nella seduta del 20 luglio 2016 ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 774;

Considerato quanto segue:

1. è necessario adeguare il regolamento di attuazione della l.r.88/1998, approvato con il d.p.g.r. 41/R/2004 al quadro normativo attuale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla l.r. 22/2015 e alle modifiche inserite alla l.r. 88/1998 dalla l.r. 18/2016 per ciò che concerne le norme di tale legge regionale sulle nuove funzioni

tecniche, amministrative e di controllo della Regione sulla viabilità;

2. risulta necessario adeguare il d.p.g.r. 41/R/2004 alle norme sul PRIIM di cui alla l.r. 55/2011;

3. è necessario, altresì, allineare il d.p.g.r. 41/R/2004 al d.lgs. 50/2016 eliminando dal regolamento tutti i riferimenti contenuti alla normativa statale in materia di lavori pubblici non più in vigore;

4. di dover accogliere il parere della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture” e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell’articolo 1 del d.p.g.r. 41/R/2004.

Oggetto e ambito di applicazione

1. L’articolo 1 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente.

“Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli interventi, sia pubblici che privati, da eseguire sulle strade regionali esistenti, di nuova classificazione, nonché di nuova costruzione e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione ed elencate dall’articolo 22, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), quali, in particolare:

a) la programmazione degli interventi in materia di viabilità di interesse regionale, l’attività di impulso, di coordinamento e di monitoraggio delle funzioni provinciali di completamento degli interventi avviati e delle funzioni di gestione;

b) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

c) la verifica dei progetti delle strade regionali;

d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori;

e) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali;

f) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il direttore regionale competente definisce la struttura organizzativa assegnando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 22, comma 1 della l.r.88/1998, alle rispettive strutture.”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 1bis nel d.p.g.r. 41/R/2004.

Parere della regione sugli strumenti urbanistici comunali.

1. Dopo l'articolo 1 del d.p.g.r. 41/R/2004 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali

1. La struttura regionale competente esprime il proprio parere nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso tenuto conto, in particolare, della variazione delle condizioni di sicurezza delle strade regionali, dell'analisi delle variazioni del livello di servizio di tali strade, nonché delle disposizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale (PIT), in materia di mobilità stradale.”.

Art. 3

Sostituzione della rubrica del capo II del d.p.g.r. 41/R/2004. Interventi non previsti negli atti di programmazione regionale.

1. La rubrica del capo II del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituita dalla seguente: “Interventi non previsti negli atti di programmazione regionale”.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2004. Autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale.

1. L'articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Procedimento per l'autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale

1. Sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo tutti gli interventi da realizzare sulle strade regionali non previsti negli atti di programmazione della Regione, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano variazioni alla geometria plano-altimetrica della carreggiata.

2. Ai fini della verifica dei progetti, i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi trasmettono tali progetti alle province territorialmente interessate o alla Città Metropolitana.

3. Le province o la Città Metropolitana, dopo un esame preliminare, trasmettono i progetti alla struttura regionale competente, unitamente al loro parere.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la Regione trasmette il proprio parere alle province o alla Città metropolitana che autorizzano l'intervento, se il parere della Regione è favorevole.

5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche agli interventi che beneficiano di contributi regionali.”.

Art. 5

Sostituzione della rubrica del capo III del d.p.g.r. 41/R/2004. Parere della regione sugli strumenti urbanistici comunali.

1. La rubrica del capo III del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituita dalla seguente: “Interventi previsti negli atti di programmazione regionale”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2004. Programmazione degli interventi.

1. L'articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Interventi previsti negli atti di programmazione regionale

1. La previsione di un'opera o di un intervento di costruzione o di adeguamento dell'infrastruttura stradale nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) costituisce presupposto per l'inserimento dell'opera nel programma regionale dei lavori pubblici.

2. L'inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti di programmazione regionale dei lavori pubblici è valutato secondo i seguenti criteri:

- a) miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con maggiori incidenti;
- b) interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento;
- c) disponibilità di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti territoriali nella misura di almeno il 10 per cento;
- d) condizioni di sviluppo territoriale.”.

Art. 7

Inserimento del capo III bis nel d.p.g.r. 41/R/2004.
Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione

1. Dopo il capo III del d.p.g.r. 41/R/2004, è inserito il seguente capo

“Capo III bis

Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione

Art. 9 bis

Responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) degli interventi di competenza della Regione sulle strade è nominato con decreto del direttore della direzione regionale competente.

Art. 9 ter

Disposizioni per l'approvazione dei progetti

1. La conferenza di servizi sul progetto di fattibilità di cui dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per gli interventi sulle strade di competenza regionale è convocata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

Art. 9 quater

Verifica dei livelli di progettazione

1. L'attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione è svolta mediante un gruppo di verifica, nominato con decreto del direttore regionale competente.

2. I componenti il gruppo di verifica non devono aver svolto la funzione di progettazione.

3. Le attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione sono svolte secondo quanto disciplinato dalla legislazione nazionale. Con decreto del direttore della struttura regionale competente sono approvati gli elenchi che indicano gli elementi oggetto di verifica.

Art. 9 quinquies

Modifiche di contratti di appalto

1. Qualora sia necessario procedere a modifiche dei contratti di appalto in corso di validità nonché a varianti ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, che comportano un aumento dell'importo contrattualizzato, attraverso la delibera di attuazione del PRIIM di cui all'articolo 4 della l.r.55/2011 di rimodulazione dell'intervento, si verifica:

- a) la coerenza della modifica proposta ai criteri del PRIIM e ai criteri per l'inserimento dell'intervento nell'ambito della programmazione pluriennale delle opere pubbliche regionali;
- b) la coerenza della modifica alle finalità dell'intervento richiamate negli atti di programmazione regionali.

Art. 9 sexies

Cautele per l'attuazione degli interventi

1. Qualora, relativamente ad un intervento sulle strade regionali, l'impresa aggiudicataria iscriva sui libri contabili riserve per una cifra superiore a 100.000,00 euro, il dirigente competente ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di programmazione che provvede alle prime valutazioni relative al contenzioso.”.

Art. 8

Inserimento del capo III ter nel d.p.g.r. 41/R/2004.
Interventi sulle strade regionali eseguiti dalle province o della città metropolitana.

1. Dopo il capo III bis del d.p.g.r. 41/R/2004, dopo l'articolo 9 sexies di tale capo, è inserito il seguente:

“Capo III ter

Interventi sulle strade regionali realizzati dalle province o dalla città metropolitana”.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r.41/R/2004.

1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali

1. La struttura regionale competente in materia di pro-

grammazione sulla viabilità regionale esprime il proprio parere sullo studio di fattibilità tecnica e economica e sul progetto definitivo degli interventi che le province o la Città metropolitana realizzano sulle strade regionali.

2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Regione verifica:

a) la coerenza delle soluzioni funzionali adottate rispetto agli obiettivi della pianificazione e programmazione regionale;

b) l'elenco degli elaborati e la completezza del progetto rispetto a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, anche sulla base delle indicazioni del RUP;

c) la coerenza circa gli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta regionale relativamente alla progettazione e realizzazione dell'opera.”.

Art. 10

Inserimento dell'articolo 10 bis al d.p.g.r.41/R/2004

Dopo l'articolo 10 del d.p.g.r.41/R/2004 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province

1. Le province o la Città metropolitana provvedono alla verifica dei progetti relativi alle strade regionali, con le modalità stabilite dalla legislazione statale di riferimento.

2. Le province o la Città metropolitana trasmettono gli atti conclusivi della verifica di cui al comma 1 alla struttura regionale competente.”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell'intervento, individuando anche il cronoprogramma di spesa con la previsione delle richieste di liquidazione da inviare alla Regione, oppure degli importi di cui all'articolo 13, comma 4.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

“2. A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, le province o la città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di aggiudicazione, il quadro economico di aggiudicazione e il cronoprogramma dell'intervento, al fine di consentire le eventuali necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all'articolo 13, comma 4, e agli impegni di spesa.”.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2004.

Erogazione delle risorse.

1. L'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Erogazione delle risorse

1. Nel caso in cui un intervento inserito nella programmazione di cui all'articolo 3 sia finanziato in parte dalla Regione e in parte dagli enti locali, ogni erogazione finanziaria da parte della Regione è effettuata su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana, relativamente alla quota percentuale di cofinanziamento regionale. La Regione provvede alle erogazioni finanziarie a seguito della richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.

2. Le erogazioni finanziarie relative alle spese tecniche sono effettuate su richiesta delle province interessate e della Città metropolitana, con la cadenza temporale di seguito indicata:

a) all'avvio della progettazione per le spese tecniche relative all'esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

b) all'aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche relative all'esecuzione dell'intervento.

3. La Regione eroga i finanziamenti relativi agli oneri di esproprio per gli interventi di cui all'articolo 3, a seguito dell'approvazione da parte delle province o della Città metropolitana del progetto definitivo e prima dell'inizio delle relative procedure, su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.

4. L'erogazione del primo finanziamento relativo all'esecuzione dei lavori inseriti nella programmazione di cui all'articolo 3 è effettuata a partire dall'aggiudicazione dell'opera, previa richiesta da parte delle province o della Città metropolitana del fabbisogno di cassa per il trimestre successivo, giustificato sulla base del cronoprogramma di avanzamento percentuale dell'importo lavori relativo all'intero intervento.

5. Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione della dichiarazione da parte delle province o della Città metropolitana nella quale, sulla base degli importi contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l'avvenuto utilizzo, salvo giustificato motivo, di almeno il 75 per cento di quanto precedentemente erogato dalla Regione, sia per lavori che per somme a disposizione, e si indichi il fabbisogno di cassa sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo.

6. La Regione può procedere, su richiesta della pro-

vince o della Città metropolitana, ad effettuare erogazioni finanziarie straordinarie in tempi e modi diversi da quelli sopra indicati in relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili.

7. A conclusione dei lavori, dopo l'effettuazione del collaudo tecnico amministrativo, le province o la Città Metropolitana trasmettono alla Regione la rendicontazione dei costi di intervento e della somme a disposizione e il quadro economico finale e provvede alla restituzione delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate.

8. In caso di parere negativo reso ai sensi dell'articolo 10 le province o la Città metropolitana trasferiscono le risorse a saldo e attestano le spese sostenute.”.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2004.
Modifiche ai contratti di appalto.

1. L'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Modifiche di contratti di appalto

1. Qualora durante i lavori sia necessario variare il quadro economico dell'intervento, le province e la Città metropolitana:

a) nel caso in cui non vi sia aumento di spesa complessivo, approvano direttamente la rimodulazione ai sensi della normativa vigente;

b) nel caso in cui la rimodulazione preveda anche un aumento complessivo di spesa, richiedono l'autorizzazione alla Regione.

2. A seguito dell'approvazione della modifica del contratto d'appalto le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di approvazione, con i relativi allegati tecnici, amministrativi ed economici e l'eventuale modifica del cronoprogramma attuativo e finanziario.”.

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2004.
Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali.

1. L'articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Monitoraggio degli interventi e
aggiornamento del catasto delle strade regionali

1. La Regione effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi tramite la tra-

missione alle province o alla Città metropolitana di schede di monitoraggio con valenza di documento operativo per gli interventi sulle strade regionali ai sensi della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), mediante modalità di trasmissione svolte per via telematica.

2. Oltre che all'aggiornamento del monitoraggio attuativo, le province o la Città metropolitana provvedono semestralmente alla trasmissione alla Regione del cronoprogramma finanziario degli interventi, per consentire eventuali modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all'articolo 12 e degli impegni di spesa.

3. La Regione può richiedere alle province o alla Città metropolitana in altri momenti dell'anno l'attualizzazione del monitoraggio semestrale.

4. Al fine di consentire l'aggiornamento del catasto delle strade regionali, la Regione provvede ogni 3 anni ad effettuare rilievi di aggiornamento lungo la rete regionale, in modo da acquisire i necessari dati catastali di eventuali varianti ai tracciati stradali realizzati.”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 41/R/2004.
Criteri per la determinazione dei canoni.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 41/R/2004 dopo la parola “le province” sono inserite le seguenti: “e la Città metropolitana”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 41/R/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. I proventi derivanti dalle attività disciplinate dal presente articolo sono destinati a coprire le esigenze ulteriori, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale per la manutenzione delle strade regionali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r.88/1998.”.

Art. 16

Modifiche all'articolo 17 del d.p.g.r. 41/R/2004.
Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 41/R/2004 dopo le parole “della l.r. 88/98” sono inserite le seguenti: “e della normativa nazionale vigente”.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri dell'affidamento, in applicazione di quanto disposto in materia dall'articolo 183 del d.lgs. 50/2016.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 41/R/2004 le parole "agli articoli 37 e seguenti della l. 109/1994" sono sostituite dalle seguenti:"all'articolo 183 del dlgs 50/2016".

Art. 17

Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r 41/R/2004.
Norme generali

1. Al comma 2 dell'articolo 18 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo le parole "la provincia interessata" sono inserite le seguenti: "e la Città metropolitana".

Art. 18

Modifiche all'articolo 20 del d.p.g.r 41/R/2004.
Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo le parole "alla provincia interessata" sono inserite le seguenti: "e alla Città metropolitana, che provvedono".

Art. 19

Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r 41/R/2004.
Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale.

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 21 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo le parole "la provincia" sono inserite le seguenti: "e la città metropolitana".

2. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 21 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo le parole "la provincia" sono inserite le seguenti: "e la Città metropolitana trasmettono".

Art. 20

Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r 41/R/2004.
Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali.

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo la parola "provincia" sono inserite le seguenti: "e la città metropolitana".

Art. 21

Modifiche all'articolo 25 del d.p.g.r 41/R/2004.
Pubblicità

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo le parole "dalle province" sono inserite le seguenti: "e dalla Città metropolitana".

Art. 22

Sostituzione della rubrica del capo VII del d.p.g.r.41/R/2004. Disposizioni transitorie e finali

1. La rubrica del capo VII del d.p.g.r 41/R/2004 è sostituita dalla seguente "Disposizioni transitorie e finali".

Art. 23

Inserimento dell'art. 25bis. Disposizioni transitorie.

1. Dopo l'articolo 25 del d.p.g.r 41/R/2004 è inserito il seguente:

"Art. 25 bis
Disposizioni transitorie

1. Per gli interventi per i quali le province e la Città metropolitana, a seguito del passaggio delle competenze dal 1 gennaio 2016 ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla l.r. 32/2002, alla l.r.67/2003, alla l.r.41/2005, alla l.r.68/2011 e alla l.r.65/2014), hanno inviato alla Regione il progetto completo e gli elaborati di verifica, unitamente alla rendicontazione delle spese di progettazione sostenute, la Regione verifica la rendicontazione trasmessa e ne comunica gli esiti alle province e alla Città metropolitana, che provvedono a restituire le somme precedentemente erogate e non spese.

2. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, nel caso in cui il progetto definitivo sia stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo abbia subito modifiche rispetto al progetto definitivo approvato, le province e la Città Metropolitana trasmettono il progetto esecutivo alla Regione per l'espressione del parere di cui all'articolo 10.

3. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle Province e della Città Metropolitana, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di approvazione del progetto e l'atto conclusivo della verifica di cui all'articolo 10bis".

Art. 24 Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).".

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 24 agosto 2016

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 24 agosto 2016, n. 62/R sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati.

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).

SEGUE REGOLAMENTO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1¹

Oggetto e ambito di applicazione

1. *Il presente regolamento si applica agli interventi, sia pubblici che privati, da eseguire sulle strade regionali esistenti, di nuova classificazione, nonché di nuova costruzione e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione ed elencate dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), quali, in particolare:*
 - a) *la programmazione degli interventi in materia di viabilità di interesse regionale, l'attività di impulso, di coordinamento e di monitoraggio delle funzioni provinciali di completamento degli interventi avviati e delle funzioni di gestione;*
 - b) *la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);*
 - c) *la verifica dei progetti delle strade regionali;*
 - d) *la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori;*
 - e) *la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali;*
 - f) *la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.*

2. *Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il direttore regionale competente definisce la struttura organizzativa assegnando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 22, comma 1 della l.r.88/1998, alle rispettive strutture.*

Art. 1 bis²

Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali

1. *La struttura regionale competente esprime il proprio parere nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali.*

2. *Il parere di cui al comma 1 è espresso tenuto conto, in particolare, della variazione delle condizioni di sicurezza delle strade regionali, dell'analisi delle variazioni del livello di servizio di tali strade, nonché delle disposizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale (PIT), in materia di mobilità stradale.*

Capo II
INTERVENTI NON PREVISTI NEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE³

Art. 2⁴

*Procedimento per l'autorizzazione degli interventi
su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale*

- 1. Sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo tutti gli interventi da realizzare sulle strade regionali non previsti negli atti di programmazione della Regione, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano variazioni alla geometria plano-altimetrica della carreggiata.*
- 2. Ai fini della verifica dei progetti, i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi trasmettono tali progetti alle province territorialmente interessate o alla Città Metropolitana.*
- 3. Le province o la Città Metropolitana, dopo un esame preliminare, trasmettono i progetti alla struttura regionale competente, unitamente al loro parere.*
- 4. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la Regione trasmette il proprio parere alle province o alla Città metropolitana che autorizzano l'intervento, se il parere della Regione è favorevole.*
- 5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche agli interventi che beneficiano di contributi regionali.*

Capo III
INTERVENTI PREVISTI NEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE⁵

Art. 3⁶

Interventi previsti negli atti di programmazione regionale

- 1. La previsione di un'opera o di un intervento di costruzione o di adeguamento dell'infrastruttura stradale nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) costituisce presupposto per l'inserimento dell'opera nel programma regionale dei lavori pubblici.*
- 2. L'inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti di programmazione regionale dei lavori pubblici è valutato secondo i seguenti criteri:*
 - a) miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con maggiori incidenti;*
 - b) interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento;*
 - c) disponibilità di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti territoriali nella misura di almeno il 10 per cento;*
 - d) condizioni di sviluppo territoriale.*

Art. 4⁷

*Livelli di progettazione
(Abrogato)*

Art. 5⁸

*Collaborazione della Regione alla redazione dei progetti
(Abrogato)*

Art. 6⁹

*Documento preliminare alla progettazione
(Abrogato)*

Art. 7¹⁰

*Progettazione preliminare
(Abrogato)*

Art. 8¹¹

*Progettazione definitiva
(Abrogato)*

Art. 9¹²

*Progettazione esecutiva
(Abrogato)*

Capo III bis¹³

INTERVENTI PROGETTATI OPPURE REALIZZATI DALLA REGIONE

Art. 9 bis

Responsabile unico del procedimento

- 1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) degli interventi di competenza della Regione sulle strade è nominato con decreto del direttore della direzione regionale competente.*

Art. 9 ter

Disposizioni per l'approvazione dei progetti

- 1. La conferenza di servizi sul progetto di fattibilità di cui dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per gli interventi sulle strade di competenza regionale è convocata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).*

*Art. 9 quater**Verifica dei livelli di progettazione*

1. *L'attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione è svolta mediante un gruppo di verifica, nominato con decreto del direttore regionale competente.*
2. *I componenti il gruppo di verifica non devono aver svolto la funzione di progettazione.*
3. *Le attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione sono svolte secondo quanto disciplinato dalla legislazione nazionale. Con decreto del direttore della struttura regionale competente sono approvati gli elenchi che indicano gli elementi oggetto di verifica.*

*Art. 9 quinquies**Modifiche di contratti di appalto*

1. *Qualora sia necessario procedere a modifiche dei contratti di appalto in corso di validità nonché a varianti ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, che comportano un aumento dell'importo contrattualizzato, attraverso la delibera di attuazione del PRIIM di cui all'articolo 4 della l.r.55/2011 di rimodulazione dell'intervento, si verifica:*
 - a) *la coerenza della modifica proposta ai criteri del PRIIM e ai criteri per l'inserimento dell'intervento nell'ambito della programmazione pluriennale delle opere pubbliche regionali;*
 - b) *la coerenza della modifica alle finalità dell'intervento richiamate negli atti di programmazione regionali.*

*Art. 9 sexies**Cautele per l'attuazione degli interventi*

1. *Qualora, relativamente ad un intervento sulle strade regionali, l'impresa aggiudicataria iscriva sui libri contabili riserve per una cifra superiore a 100.000,00 euro, il dirigente competente ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di programmazione che provvede alle prime valutazioni relative al contenzioso.*

*Capo III ter¹⁴**INTERVENTI SULLE STRADE REGIONALI REALIZZATI DALLE PROVINCE O DALLA CITTÀ METROPOLITANA**Art. 10¹⁵**Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali*

1. *La struttura regionale competente in materia di programmazione sulla viabilità regionale esprime il proprio parere sullo studio di fattibilità tecnica e economica e sul progetto definitivo degli interventi che le province o la Città metropolitana realizzano sulle strade regionali.*
2. *Ai fini del parere di cui al comma 1, la Regione verifica:*
 - a) *la coerenza delle soluzioni funzionali adottate rispetto agli obiettivi della pianificazione e programmazione regionale;*
 - b) *l'elenco degli elaborati e la completezza del progetto rispetto a quanto prescritto dalla*

- normativa di riferimento, anche sulla base delle indicazioni del RUP;*
- c) *la coerenza circa gli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta regionale relativamente alla progettazione e realizzazione dell'opera.*

Art. 10 bis¹⁶

Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province

- 1. Le province o la Città metropolitana provvedono alla verifica dei progetti relativi alle strade regionali, con le modalità stabilite dalla legislazione statale di riferimento.*
- 2. Le province o la Città metropolitana trasmettono gli atti conclusivi della verifica di cui al comma 1 alla struttura regionale competente.*

Art. 11¹⁷

*Modalità di trasmissione dei progetti alla Regione
(Abrogato)*

Art. 12

Aggiudicazione dei lavori

- 1.¹⁸ Le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell'intervento, individuando anche il cronoprogramma di spesa con la previsione delle richieste di liquidazione da inviare alla Regione, oppure degli importi di cui all'articolo 13, comma 4.*
- 2.¹⁹ A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, le province o la città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di aggiudicazione, il quadro economico di aggiudicazione e il cronoprogramma dell'intervento, al fine di consentire le eventuali necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all'articolo 13, comma 4, e agli impegni di spesa.*
- 3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono trattenute dai soggetti finanziatori dell'intervento in proporzione alla quota percentuale di finanziamento.*

Art. 13²⁰

Erogazione delle risorse

- 1. Nel caso in cui un intervento inserito nella programmazione di cui all'articolo 3 sia finanziato in parte dalla Regione e in parte dagli enti locali, ogni erogazione finanziaria da parte della Regione è effettuata su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana, relativamente alla quota percentuale di cofinanziamento regionale. La Regione provvede alle erogazioni finanziarie a seguito della richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.*
- 2. Le erogazioni finanziarie relative alle spese tecniche sono effettuate su richiesta delle province interessate e della Città metropolitana, con la cadenza temporale di seguito indicata:*
 - a) all'avvio della progettazione per le spese tecniche relative all'esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;*
 - b) all'aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche relative all'esecuzione dell'intervento.*

3. *La Regione eroga i finanziamenti relativi agli oneri di esproprio per gli interventi di cui all'articolo 3, a seguito dell'approvazione da parte delle province o della Città metropolitana del progetto definitivo e prima dell'inizio delle relative procedure, su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.*
4. *L'erogazione del primo finanziamento relativo all'esecuzione dei lavori inseriti nella programmazione di cui all'articolo 3 è effettuata a partire dall'aggiudicazione dell'opera, previa richiesta da parte delle province o della Città metropolitana del fabbisogno di cassa per il trimestre successivo, giustificato sulla base del cronoprogramma di avanzamento percentuale dell'importo lavori relativo all'intero intervento.*
5. *Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione della dichiarazione da parte delle province o della Città metropolitana nella quale, sulla base degli importi contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l'avvenuto utilizzo, salvo giustificato motivo, di almeno il 75 per cento di quanto precedentemente erogato dalla Regione, sia per lavori che per somme a disposizione, e si indichi il fabbisogno di cassa sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo.*
6. *La Regione può procedere, su richiesta della province o della Città metropolitana, ad effettuare erogazioni finanziarie straordinarie in tempi e modi diversi da quelli sopra indicati in relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili.*
7. *A conclusione dei lavori, dopo l'effettuazione del collaudo tecnico amministrativo, le province o la Città Metropolitana trasmettono alla Regione la rendicontazione dei costi di intervento e della somme a disposizione e il quadro economico finale e provvede alla restituzione delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate.*
8. *In caso di parere negativo reso ai sensi dell'articolo 10 le province o la Città metropolitana trasferiscono le risorse a saldo e attestano le spese sostenute.*

Art. 14.²¹

Modifiche di contratti di appalto

1. *Qualora durante i lavori sia necessario variare il quadro economico dell'intervento, le province e la Città metropolitana:*
 - a) *nel caso in cui non vi sia aumento di spesa complessivo, approvano direttamente la rimodulazione ai sensi della normativa vigente;*
 - b) *nel caso in cui la rimodulazione preveda anche un aumento complessivo di spesa, richiedono l'autorizzazione alla Regione.*
2. *A seguito dell'approvazione della modifica del contratto d'appalto le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di approvazione, con i relativi allegati tecnici, amministrativi ed economici e l'eventuale modifica del cronoprogramma attuativo e finanziario.*

Art. 15²²

*Monitoraggio degli interventi e
aggiornamento del catasto delle strade regionali*

1. *La Regione effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi tramite*

la trasmissione alle province o alla Città metropolitana di schede di monitoraggio con valenza di documento operativo per gli interventi sulle strade regionali ai sensi della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), mediante modalità di trasmissione svolte per via telematica.

2. *Oltre che all'aggiornamento del monitoraggio attuativo, le province o la Città metropolitana provvedono semestralmente alla trasmissione alla Regione del cronoprogramma finanziario degli interventi, per consentire eventuali modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all'articolo 12 e degli impegni di spesa.*
3. *La Regione può richiedere alle province o alla Città metropolitana in altri momenti dell'anno l'attualizzazione del monitoraggio semestrale.*
- 4 *Al fine di consentire l'aggiornamento del catasto delle strade regionali, la Regione provvede ogni 3 anni ad effettuare rilievi di aggiornamento lungo la rete regionale, in modo da acquisire i necessari dati catastali di eventuali varianti ai tracciati stradali realizzati.*

Capo IV **CRITERI PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DOVUTI DAI DESTINATARI DI** **PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI**

Art. 16

Criteri per la determinazione dei canoni

1. Fatte salve le norme specificamente dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), le province e la Città metropolitana²³ provvedono alla determinazione della misura del canone da corrispondersi dal soggetto destinatario dei provvedimenti di autorizzazione e concessione, sulla base:
 - a) della rilevanza, sotto il profilo economico e sociale, del territorio interessato dal provvedimento;
 - b) dell'entità della superficie di cui si chiede l'uso o l'occupazione;
 - c) della durata del provvedimento;
 - d) del sacrificio derivante alla viabilità.
2. E' commisurato all'entità della superficie il canone dovuto a fronte del rilascio dei provvedimenti di seguito elencati:
 - a) autorizzazione all'apertura di passo carrabile, con riferimento alla quale la superficie occupata è determinata dalla larghezza del varco;
 - b) autorizzazione all'apertura di accessi a raso;
 - c) concessione per l'occupazione di spazio del suolo, e sottostante o sovrastante il suolo;
 - d) concessione per l'occupazione di attraversamenti aerei.
3. Le province, nella determinazione del canone, possono applicare specifici coefficienti correttivi rispetto ai criteri di cui ai commi 1 e 2 per provvedimenti relativi:
 - a) ad aree destinate a mercati, fiere, spettacoli e attrazioni culturali;
 - b) a condutture per impianti relativi a servizi pubblici;

- c) ad impianti di distribuzione carburante;
- d) ad impianti pubblicitari;
- e) ad accesso avente una particolare destinazione.

3 bis.²⁴ I proventi derivanti dalle attività disciplinate dal presente articolo sono destinati a coprire le esigenze ulteriori, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale per la manutenzione delle strade regionali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r.88/1998.

Capo V CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOSTRADE E STRADE REGIONALI

Art. 17

Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali

1. La Regione provvede, ai sensi dell' articolo 22 , comma 1, lettera f) della l.r. 88/1998 *e della normativa nazionale vigente²⁵*, al rilascio della concessione di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali, inserite nel programma di cui all'articolo 2, ed alla determinazione delle tariffe relative.
- 2.²⁶ *La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri dell'affidamento, in applicazione di quanto disposto in materia dall'articolo 183 del d.lgs. 50/2016.*
3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, la struttura regionale competente all'adozione del provvedimento di concessione, fermo restando il procedimento di cui *all'articolo 183 del dlgs 50/2016²⁷*, si avvale di una apposita commissione interdisciplinare, costituita dai responsabili delle strutture regionali interessate dal procedimento stesso.

Capo VI CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 18

Norme generali

1. La Regione provvede, ai sensi dell' articolo 22 , comma 1, lettera h) della l.r. 88/1998 , all'esercizio della funzione di classificazione, declassificazione, e dismissione delle strade regionali e provinciali, nel rispetto delle disposizioni a tal fine dettate, oltre che dalla l.r. 88/1998, dal d.lgs. 285/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
2. Il decreto dirigenziale di classificazione, declassificazione o dismissione delle strade regionali e provinciali, è adottato sentita la provincia interessata *e la Città metropolitana²⁸* che trasmette alla Regione apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
 - a) il provvedimento dell'ente locale che propone alla Regione di procedere all'emissione del

- decreto regionale;
- b) la documentazione tecnica relativa alla strada;
 - c) la rappresentazione cartografica della strada in scala opportuna;
 - d) una relazione tecnica contenente le motivazioni.
3. La Regione provvede all'emanazione del decreto di classificazione, declassificazione e dismissione ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni ²⁹ dall'acquisizione completa della documentazione di cui al comma 2.

Art. 19

Documentazione tecnica

1. Nel caso di classificazione e declassificazione, la documentazione tecnica di cui alla lettera b) dell' articolo 18 contiene:
- a) il parere del soggetto gestore della strada;
 - b) la relazione sullo stato di manutenzione della infrastruttura stradale e delle eventuali opere d'arte;
 - c) una o più planimetrie riportanti indicazioni circa:
 - 1) le previsioni urbanistiche nelle aree limitrofe alla strada;
 - 2) l'indicazione della segnaletica orizzontale e verticale e l'ubicazione delle opere d'arte;
 - 3) le indicazioni delle concessioni pubblicitarie e relativo elenco;
 - 4) l'indicazione di eventuali fabbricati di pertinenza della strada con il relativo elenco;
 - 5) l'indicazione dei sottoservizi presenti con il relativo elenco;
 - 6) l'indicazione degli accessi presenti con il relativo elenco;
2. La documentazione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso in cui si classifichi una strada regionale o si declassifichi una strada da provinciale o comunale a regionale.
3. Nel caso di richiesta di dismissione di strade provinciali e regionali, o di tratti di esse, l'ente gestore da atto nel parere di cui al comma 1, che la strada o il tratto oggetto della richiesta, non riveste più alcuna funzione stradale di interesse pubblico e che la dismissione non compromette la funzionalità della rete stradale pubblica locale.

Art. 20

Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale

1. Alla declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale provvede la Regione con decreto dirigenziale, sentiti gli enti territoriali interessati preso atto dell'intesa fra gli stessi. Il dirigente regionale trasmette il provvedimento di declassificazione alla provincia interessata *e alla Città metropolitana, che provvedono*³⁰ alla classificazione ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998.

Art. 21

Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale

1. Alla declassificazione di una strada comunale provvede la provincia e la città metropolitana³¹, d'intesa con i comuni interessati. La provincia e la Città metropolitana trasmettono³² il provvedimento di declassificazione alla Regione ai fini della classificazione della strada quale provinciale o regionale, secondo la procedura di cui all'articolo 18 comma 1.

Art. 22

Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali

1. Qualora, ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998 , entro sei mesi dall'inizio del procedimento o dalla esplicita opposizione dell'ente che riceve la richiesta, non si raggiunga l'intesa fra provincia e la città metropolitana³³ e comune, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. I sei mesi decorrono dalla data d'invio della domanda finalizzata ai procedimenti di cui all' articolo 23 , comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998.
2. L'ente interessato, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento regionale conclusivo, trasmette alla Regione specifica istanza contenente:
 - a) provvedimento che esprima il proprio consenso sul procedimento, lo approvi per quanto di competenza e richieda l'emanazione del decreto regionale;
 - b) relazione inerente le mutate condizioni della strada in relazione alle quali si chiede il cambio di classifica amministrativa;
 - c) la documentazione tecnica relativa alla strada di cui all' articolo 19;
 - d) copia di ogni atto in possesso all'ente promotore relativo al cambio di classifica, nonché le eventuali motivazioni di opposizione di altri enti interessati.
3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro tre mesi dal termine di cui al comma 1, fa decadere il procedimento in capo alla Regione, fermo restando la possibilità di riattivarlo da parte dell'ente interessato.

Art. 23

Passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade

1. Qualora il provvedimento di classificazione comporti il trasferimento della proprietà delle strade regionali, provinciali o comunali, l'ente cedente provvede, entro il termine di cui all' articolo 25 , comma 2, alla consegna della strada all'ente nuovo proprietario mediante apposito verbale di consegna.
2. Qualora l'ente nuovo proprietario non intervenga nel termine di cui al comma 1, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada interessata appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

Art. 24

Norme in deroga alla dismissione amministrativa

1. I tratti di strade regionali dismessi, a seguito di varianti, vengono declassificati quali strade

provinciali o comunali, qualora siano ancora utilizzabili, e sempre che non alterino i capisaldi del tracciato della strada.

2. Ove ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 1, vengono declassificati a strade comunali i tratti di strade provinciali soggetti a dismissione a seguito di varianti.

Art. 25 Pubblicità

1. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione adottati dalla Regione e dalle province e dalla Città metropolitana³⁴ sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono stati pubblicati nel Burt.

Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI³⁵

Art. 25 bis³⁶ Disposizioni transitorie

1. *Per gli interventi per i quali le province e la Città metropolitana, a seguito del passaggio delle competenze dal 1 gennaio 2016 ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla l.r. 32/2002, alla l.r.67/2003, alla l.r.41/2005, alla l.r.68/2011 e alla l.r.65/2014), hanno inviato alla Regione il progetto completo e gli elaborati di verifica, unitamente alla rendicontazione delle spese di progettazione sostenute, la Regione verifica la rendicontazione trasmessa e ne comunica gli esiti alle province e alla Città metropolitana, che provvedono a restituire le somme precedentemente erogate e non spese.*
2. *Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, nel caso in cui il progetto definitivo sia stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo abbia subito modifiche rispetto al progetto definitivo approvato, le province e la Città Metropolitana trasmettono il progetto esecutivo alla Regione per l'espressione del parere di cui all'articolo 10.*
3. *Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle Province e della Città Metropolitana, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di approvazione del progetto e l'atto conclusivo della verifica di cui all'articolo 10bis.*

Art. 26 Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88) è

abrogato.

Note

- ¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 1.
- ² Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 2.
- ³ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 3.
- ⁴ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 4.
- ⁵ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 5.
- ⁶ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 6.
- ⁷ Articolo abrogato con con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 24.
- ⁸ Articolo abrogato con con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 24.
- ⁹ Articolo abrogato con con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 24.
- ¹⁰ Articolo abrogato con con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 24.
- ¹¹ Articolo abrogato con con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 24.
- ¹² Articolo abrogato con con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 24.
- ¹³ Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 7.
- ¹⁴ Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 8.
- ¹⁵ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 9.
- ¹⁶ Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 10.
- ¹⁷ Articolo abrogato con con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 24.
- ¹⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 11.
- ¹⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 11.
- ²⁰ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 12.
- ²¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 13.
- ²² Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 14.
- ²³ Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 15.
- ²⁴ Comma inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 15.
- ²⁵ Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 16.
- ²⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 16.
- ²⁷ Le parole “ agli articoli 37 e seguenti della l. 109/1994” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 24/R, articolo 16.
- ²⁸ Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 17.
- ²⁹ Le parole “tre mesi” previste dalla formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R, articolo 2.
- ³⁰ Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 18.
- ³¹ Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 19.
- ³² Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 19.
- ³³ Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 20.
- ³⁴ Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 21.
- ³⁵ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 22.
- ³⁶ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, articolo 23.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Art. 1 - Disposizioni per l'installazione di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori ai due anni (art. 70, c. 1 della l.r. 65/2014)

Art. 2 - Disposizioni per l'installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni (art. 70, c. 3, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 3 - Individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale. Disposizioni per l'installazione (art. 70, c. 3, lettera b) della l.r. 65/2014)

Art. 4 - Condizioni ulteriori per la realizzazione di nuove abitazioni rurali (art. 72, c. 1, lett. b ter) e art. 73, c. 3 della l.r. 65/2014)

Art. 5 - Superfici fondiari minime (art. 73, commi 2 e 4 e art. 82, c. 1 della l.r. 65/2014)

Art. 6 - Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale (art. 73, c. 5 della l.r. 65/2014)

Art. 7 - Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74, comma 1 della l.r. 65/2014)

Art. 8 - Gestione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74 della l.r. 65/2014)

Art. 9 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (art. 74 della l.r. 65/2014)

Art. 10 - Modifiche al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale con procedimenti semplificati (art. 74, c. 12 della l.r. 65/2014)

Art. 11 - Modalità per l'utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell'attività agricola (art. 75, c. 1 della l.r. 65/2014)

Art. 12 - Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale (art. 78, c. 3 della l.r. 65/2014)

Art. 13 - Condizioni per la realizzazione di manufatti

per il ricovero di animali domestici (art. 78, c. 3 della l.r. 65/2014)

Art. 14 - Disposizioni transitorie (art. 240 bis della l.r. 65/2014)

Art. 15 - Abrogazioni e norma finale (art. 245, c. 1 della l.r. 65/2014)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 84;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 luglio 2016;

Visto il parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 luglio 2016, n. 704;

Visto il parere favorevole, con suggerimenti, formulato in forma congiunta dalla II commissione e dalla IV commissione consiliare espresso nella seduta del 3 agosto 2016;

Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2016, n. 817;

Considerato quanto segue:

1. al fine di garantire che l'installazione delle serre temporanee risponda a requisiti omogenei sull'intero territorio regionale sono stabiliti alcuni criteri tecnici per la loro installazione;

2. le tipologie di manufatti per cui non deve essere presentato il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale sono individuate tenendo conto delle caratteristiche degli stessi non assimilabili a quelle degli annessi agricoli;

3. al fine di dimostrare che la realizzazione di una nuova abitazione è necessaria alla conduzione del fondo sono previsti specifici requisiti che fanno riferimento alle ore lavoro impiegate per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività connesse tenendo conto anche delle zone ove si svolgono tali attività. Inoltre per garantire l'uniformità degli strumenti urbanistici comunali si

stabilisce che ove sia prevista la possibilità di realizzare tali manufatti vengano stabiliti anche alcuni specifici elementi relativi alla tipologia costruttiva e alle dimensioni delle unità abitative;

4. le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione nei casi previsti dalla l.r. 65/2014, qualora non siano fissati dalle province e dalla Città Metropolitana, sono stabilite tenendo conto della tipologia di coltura. Inoltre, per tener conto di fondi agricoli composti da diversi ordinamenti colturali che non raggiungono i minimi, viene stabilita una formula da utilizzare per il calcolo delle superfici fondiarie. La definizione di tali superfici si rende necessaria al fine di dare una indicazione generale utilizzabile nel caso in cui nei piani della Provincia o della Città Metropolitana non siano presenti tali disposizioni; l'entità di tali superfici riprende quelle già definite con il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 09 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") che sono state ritenute tecnicamente tuttora adeguate;

5. al fine di attuare le disposizioni stabilite nella l.r. 65/2014 sono indicati le specifiche condizioni e le tipologie di attività in presenza delle quali è consentito realizzare annessi agricoli senza la presentazione del Programma aziendale. Per individuare le suddette fattispecie sono state considerate sia le aziende agricole che non raggiungono le dimensioni minime per la presentazione del Programma aziendale, sia le aziende agricole che svolgono specifiche attività per le quali non è possibile collegare la dimensione degli annessi alle superfici aziendali minime. Inoltre, per assicurare l'uniformità nella disciplina degli strumenti urbanistici comunali si stabilisce che, laddove questi ammettano tali interventi, siano indicate, oltre alle zone in cui realizzare i suddetti annessi, anche le dimensioni massime e le relative tipologie costruttive;

6. al fine di garantire modalità uniformi nella redazione del Programma aziendale vengono definiti i contenuti e le specifiche informazioni tecniche. Inoltre al fine di semplificare il procedimento di presentazione del Programma aziendale si prevede l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) in quanto soggetto che gestisce l'Anagrafe regionale delle aziende agricole;

7. sono stabilite le fattispecie di varianti al Programma aziendale che per le loro caratteristiche possono essere assoggettate ad un procedimento semplificato volto a valutare i soli contenuti edilizi;

8. sono definite le modalità e le condizioni per l'utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale, anche nel territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola;

9. i requisiti per la realizzazione di manufatti per l'esercizio dell'agricoltura amatoriale o per il ricovero

di animali domestici sono stabiliti tenendo conto delle effettive esigenze di utilizzo. Pertanto sono previsti differenti tipologie costruttive con conseguente assoggettamento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o al permesso di costruire. Inoltre, nei casi in cui gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di realizzare tali manufatti sono indicati gli elementi della disciplina comunale e ciò al fine di avere sul territorio regionale discipline diverse in ragione delle specificità territoriali, ma al tempo stesso omogenee in relazione ai contenuti;

10. tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 240 bis della l.r. 65/2014, in presenza di manufatti o serre già legittimamente installati ai sensi del d.p.g.r. 5/R/2007 e per i quali permangono esigenze di utilizzo, al fine di evitarne la rimozione, si prevede la possibilità di mantenerli installati previa presentazione della SCIA a condizione che ricorrano le condizioni dell'articolo 240 bis e che abbiano le caratteristiche previste dalla l.r. 65/2014 e dal presente regolamento per l'installazione di manufatti per periodi superiori ai due anni;

11. di accogliere il parere congiunto della II e della IV commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

12. il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto in quanto, come è stato comunicato con nota del 26 luglio 2016, non si è potuto riunire in tempo utile.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Disposizioni per l'installazione di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori ai due anni (art. 70, c. 1 della l.r. 65/2014)

1. L'installazione di manufatti temporanei per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con le modalità di cui ai commi 4 e 5 secondo le disposizioni del presente regolamento e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, o della città metropolitana, nonché le eventuali disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'articolo 70, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1 i manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo sono realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L'installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

3. L'installazione di serre temporanee è consentita alle seguenti condizioni:

a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;

b) la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;

2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;

3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;

4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

4. L'installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata, previa comunicazione allo sportello unico del Comune, quale attività di edilizia libera di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014. La relativa comunicazione contiene i seguenti elementi:

a) descrizione sommaria del manufatto;

b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;

c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;

d) data di installazione del manufatto e data di rimozione prevista;

e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o dichiarazione che i manufatti ricadono in zona tutelata e relativi estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata;

f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato.

5. Alla comunicazione di cui al comma 4 sono allegati:

a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell'ambito della superficie dell'azienda;

b) relazione contenente in particolare: una breve esposizione delle esigenze produttive, l'indicazione della superficie agricola totale interessata, gli schemi grafici, le dimensioni e i materiali del manufatto, nonché per le serre temporanee la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 3.

Art. 2

Disposizioni per l'installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni (art. 70, c. 3, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. L'installazione per un periodo superiore a due anni di serre e di altri manufatti per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, secondo le disposizioni del presente regolamento e le eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, con le modalità di cui al comma 3 e a condizione che:

a) siano realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie;

b) non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1, l'installazione di serre di cui al presente articolo per periodi superiori a due anni è consentita alle seguenti condizioni:

a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;

b) le distanze minime, nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di altra localizzazione, non devono essere inferiori a:

1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;

2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;

3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;

4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

3. L'installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui 135, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014, da presentare allo sportello unico del Comune. La SCIA contiene in particolare i seguenti elementi:

a) descrizione del manufatto in relazione alle esigenze produttive;

b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;

c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;

d) dichiarazione asseverata in ordine al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali;

e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, o se i manufatti ricadono in zona tutelata estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, o richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

4. Alla SCIA sono allegati:

- a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell'ambito della superficie della azienda;
- b) schemi grafici con indicazione delle dimensioni del manufatto o della serra;
- c) documentazione fotografica dell'area interessata dalla localizzazione del manufatto;
- d) relazione contenente in particolare: l'indicazione della superficie agricola totale interessata, i materiali dei manufatti, nonché indicazione delle opere di mitigazione previste, ove necessarie, nonché per le serre la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 2.

5. Lo sportello unico trasmette le SCIA di cui al comma 3 all'Agenzia regionale per le erogazione in agricoltura (ARTEA) ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

Art. 3

Individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale - Disposizioni per l'installazione (art. 70, c. 3, lett. b) della l.r. 65/2014)

1. Non sono soggetti alla presentazione del Programma Aziendale i manufatti aziendali non temporanei, diversi da quelli individuati all'articolo 2, comma 1, che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:

- a) silos;
- b) tettoie;
- c) concimaie, basamenti o platee;
- d) strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
- e) serre fisse;
- f) volumi tecnici ed altri impianti;
- g) manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
- i) vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
- l) vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
- m) strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134

della l.r. 65/2014 da presentare allo sportello unico del Comune, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 70, commi 4, 4 bis e 5 della l.r. 65/2014, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 196 della l.r. 65/2014. Per la realizzazione delle serre fisse devono essere rispettate le condizioni indicate all'articolo 2, comma 2.

3. La richiesta del permesso di costruire deve contenere in particolare la dichiarazione della specifica attività per cui si rende necessaria la realizzazione del manufatto.

4. Lo sportello unico trasmette i permessi di costruire all'ARTEA ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla l.r. 23/2000.

Art. 4

Condizioni ulteriori per la realizzazione di nuove abitazioni rurali (art. 72, c. 1, lett. b ter) e art. 73, c. 3 della l.r. 65/2014)

1. Per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche attraverso il recupero di annessi agricoli, il Programma aziendale è presentato dall'imprenditore agricolo professionale al Comune con le modalità ed i contenuti di cui all'articolo 7.

2. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

3. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo è necessaria alla conduzione del fondo, deve risultare che per la conduzione sono necessarie almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al tempo annuo complessivo di un'unità lavorativa uomo (ULU), per ogni unità abitativa, comprese le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà. In altre zone collinari o svantaggiate il piano territoriale di coordinamento della provincia (PTC) o il piano territoriale della città metropolitana (PTCM) può prevedere valori intermedi tra 1728 ore e 864 ore nelle diverse parti del territorio.

4. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo è necessaria alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, l'imprenditore agricolo professionale deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- a) avere necessità di risiedere sul fondo;
- b) avere dei familiari coadiuvanti iscritti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che necessitano di risiedere sul fondo;
- c) avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo.

5. Laddove la realizzazione di nuove residenze rurali sia ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

- a) la dimensione massima e minima ammissibile di ogni unità abitativa;
- b) i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il piano di indirizzo energetico regionale (PAER) e con il piano d'indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, tenendo conto degli indirizzi contenuti nel PTC o nel PTCM.

c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico.

6. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa nella disciplina comunale del territorio rurale, che comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di superficie utile abitabile o agibile (Sua), essa è fissata in 110 metri quadrati di superficie utile abitabile o agibile (Sua).

Art. 5

Superfici fondiarie minime

(art. 73, commi 2 e 4 e art. 82, c. 1 della l.r. 65/2014)

1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all'articolo 73 della l.r. 65/2014, oppure da mantenere in produzione in caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, di cui all'articolo 82, in assenza di tali definizioni nel PTC o nel PTCM sono le seguenti:

- a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;

- b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;

- c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;

- d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

- e) 10 ettari per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;

- f) 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate come definite all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

2. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento.

3. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto nel PTC o PTCM, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1.

Art. 6

Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale
(art. 73, c. 5 della l.r. 65/2014)

1. La costruzione di annessi da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all'articolo 5 è ammessa solo se prevista e disciplinata dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative.

2. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all'articolo 5 è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite per classi di superficie dalla disciplina degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.

3. Per gli annessi di cui al comma 2, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale attraverso la disciplina del territorio rurale definiscono in particolare:

- a) le parti del territorio rurale in cui escludere la costruzione di tali annessi;
- b) la dimensione massima degli annessi da correlare alle superfici coltivate in ragione degli ordinamenti culturali;
- c) le tipologie costruttive anche in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale.

4. La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiari minime di cui all'articolo 5 è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

- a) allevamento intensivo di bestiame;
- b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
- c) acquacoltura;
- d) allevamento di fauna selvatica;
- e) cinotecnica;
- f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
- g) allevamento di equidi.

5. Per gli annessi di cui al comma 4, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale attraverso la disciplina del territorio rurale definiscono in particolare:

- a) le parti del territorio rurale in cui escludere la costruzione di tali annessi;
- b) le superfici fondiari minime comunque necessarie per la costruzione degli annessi;
- c) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste.

6. Per il conseguimento del titolo abilitativo per la costruzione degli annessi di cui al presente articolo sono dichiarate:

- a) la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione alle esigenze dell'attività svolta;
- b) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;
- c) la conformità dell'intervento alla l.r. 65/2014, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

Art. 7

Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74, comma 1 della l.r. 65/2014)

1. Il programma aziendale è presentato dall'avente titolo al comune o ai comuni competenti per territorio me-

diante lo sportello unico, avvalendosi anche del sistema informativo dell'ARTEA.

2. Il comune richiede il parere di cui all'articolo 74, comma 4 della l.r. 65/2014, di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti utilizzando la modulistica predisposta dal settore regionale competente. Nel caso in cui il programma aziendale abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 13 della l.r. 65/2014, esso è approvato secondo le procedure stabilite all'articolo 111 della l.r. 65/2014 e la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

3. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1 della l.r. 65/2014 e, nel caso in cui non sia possibile procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, in quanto non coerente con la tipologia di questi ultimi, il programma deve contenere una apposita documentazione, anche al fine di dimostrare l'eventuale superamento dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTC o PTCM.

Tale documentazione è predisposta e asseverata da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

5. Il programma aziendale contiene i dati e le informazioni seguenti:

- a) l'anagrafica aziendale;
- b) la descrizione della situazione attuale dell'azienda con riferimento a:

1) la superficie fondiaria aziendale individuata in termini catastali e graficamente rappresentata, con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;

2) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti culturali;

3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento culturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui alla tabella A allegata alla delibera della Giunta regionale n. 1250 del 21 dicembre 2015 e successive modifiche.

4) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;

5) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi (V) e superfici utili (Su),

legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;

6) la dimostrazione della possibilità o meno di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti quale alternativa alla nuova edificazione, in relazione alla loro coerenza tipologica rispetto alle esigenze produttive;

7) l'individuazione delle risorse paesaggistiche e ambientali, oggetto di trasformazione a seguito dell'attuazione del programma, laddove presenti, nei rispetto dei contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico,

c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime in ordine a:

1) l'utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti culturali adottati;

2) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;

3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento culturale a seguito degli interventi adottati, conformemente alla tabella A allegata alla d.g.r. n. 1250/2015 e successive modifiche.

4) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione culturale programmate, con riferimento all'articolo 68 della l.r. 65/2014, e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici di cui all'articolo 74, comma 6, lettera c) della l.r. 65/2014;

5) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato, evidenziando:

1) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con l'assetto complessivo dell'azienda e con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;

2) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;

3) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a) della

l.r. 65/2014 o di mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'articolo 82 della l.r. 65/2014;

e) la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;

f) la relazione descrittiva degli interventi concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sui sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali anche in relazione ai contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico;

g) l'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso. Tale indicazione consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:

1) gli interventi agronomici;

2) gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti in relazione all'articolo 68, comma 3, lettera b) della l.r. 65/2014;

3) gli interventi di natura edilizia subordinati alla effettiva messa in coltura delle superfici minime ad essi collegate.

6. Il comune registra sull'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della l.r. 23/2000 gli estremi della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 74, comma 5 della l.r. 65/2014 per singola particella catastale.

Art. 8

Gestione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74 della l.r. 65/2014)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell'atto d'obbligo o della convenzione connessi, previa comunicazione al comune, fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), numero 3.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, alle eventuali modifiche del programma aziendale devono corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d'obbligo unilaterali.

3. Previa comunicazione al comune, da inoltrarsi prima della scadenza del termine di validità del programma aziendale, l'azienda può chiederne la proroga ai fini del completamento degli interventi previsti. Nella comunicazione l'azienda deve confermare gli impegni assunti con la convenzione o con l'atto d'obbligo. Il comune può comunicare il proprio motivato avviso contrario alla concessione della proroga nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali la proroga si intende assentita.

Art. 9

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunali (art. 74 della l.r. 65/2014)

1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all'intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiari minime di cui all'articolo 5, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contigui il programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto all'interno dell'unità tecnico-economica (UTE).

2. Il programma aziendale delle aziende sovracomunali deve essere presentato, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 1, nell'identico testo, in ciascuno dei comuni nel cui territorio ricadano le superfici aziendali interessate dal programma medesimo.

3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie anche in sede di conferenza di servizi convocata d'intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi.

Art. 10

Modifiche al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale con procedimenti semplificati (art. 74, c. 12 della l.r. 65/2014)

1. Nei casi previsti dall'articolo 74, comma 8 della l.r. 65/2014, a condizione che siano mantenuti l'indirizzo produttivo e le relative superfici previsti dal programma aziendale, sono consentite in ogni tempo varianti al programma aziendale col procedimento semplificato di cui al comma 3, relativamente alle seguenti modifiche:

a) attuazione di interventi connessi con le azioni del programma di sviluppo rurale e di altri programmi comunitari, nazionali o regionali;

b) diversa localizzazione degli edifici previsti dal programma aziendale resasi necessaria a seguito di eventi naturali che abbiano comportato significative modifiche allo stato dei luoghi;

c) adeguamento degli edifici previsti dal programma a sopravvenute disposizioni igienico-sanitarie o in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che comportino un aumento non superiore al 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma.

2. Nei casi previsti dall'articolo 74, comma 11 della l.r. 65/2014, a condizione che siano mantenuti l'indirizzo produttivo e le relative superfici previsti dal programma aziendale, sono consentite, a scadenze non inferiori a un

anno, varianti al programma aziendale col procedimento semplificato di cui al comma 3 relativamente a modifiche della localizzazione degli edifici previsti.

3. Nel procedimento per l'approvazione delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 il comune verifica esclusivamente la conformità urbanistica degli interventi ed acquisisce gli eventuali pareri ed i nulla osta in materia di vincolo idrogeologico e di tutela dei beni paesaggistici anche attraverso conferenza dei servizi.

Art. 11

Modalità per l'utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell'attività agricola (art. 75, c. 1 della l.r. 65/2014)

1. L'imprenditore agricolo, in attività ed iscritto alla CCIAA che intende utilizzare immobili industriali o commerciali, di cui all'articolo 99, comma 1, lettere b), c) e f) della l.r. 65/2014, per lo svolgimento dell'attività agricola anche per periodi di tempo determinati, presenta, ai fini della verifica del rispetto delle normative di cui all'articolo 75, comma 1 della l.r. 65/2014, preventivamente all'utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del Comune nel quale è ubicato l'immobile in oggetto.

2. La comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) individuazione catastale dell'immobile;

b) dichiarazione della necessità dell'utilizzo dell'immobile a fini agricoli in coerenza con l'ordinamento produttivo/colturale e le dimensioni aziendali;

c) dichiarazione del rispetto delle normative igienico-sanitarie e di settore e in relazione alle attività previste;

d) titolo che legittima la proprietà dell'immobile o, in alternativa, gli estremi del contratto di locazione stipulato ai sensi della normativa vigente.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 75, comma 5 della l.r. 65/2014, qualora per l'utilizzo degli immobili di cui al presente articolo si renda necessario eseguire opere edilizie, i contenuti della comunicazione di cui al comma 2 integrano la documentazione da trasmettere allo sportello unico del Comune ai fini di quanto previsto dalla normativa per l'esecuzione di interventi edilizi.

Art. 12

Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale (art. 78, c. 3 della l.r. 65/2014)

1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale è con-

sentita, previa presentazione della SCIA allo sportello unico del Comune da parte del proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo a condizione che non comporti alcuna trasformazione permanente sul suolo e che tali manufatti:

- a) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
- b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;
- c) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. Qualora la disciplina comunale preveda la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo con modalità costruttive diverse da quelle indicate al comma 1, lettere a) e b), la loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire.

3. Ove gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali prevedano la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

- a) i requisiti che danno diritto all'installazione di tali annessi;
- b) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto;
- c) le superfici fondiari minime contigue necessarie per l'installazione dei manufatti anche con riferimento alle effettive esigenze di utilizzo;
- d) le parti del territorio rurale nelle quali è inibita l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.

4. La SCIA o la richiesta del permesso di costruire contengono:

- a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera a);
- b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione all'attività agricola prevista;
- c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;
- d) la dichiarazione di conformità dell'intervento alla l.r. 65/2014, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

5. La formazione del titolo abilitativo di cui al comma 4 è subordinata all'impegno a:

- a) non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste;
- b) rimuovere il manufatto al cessare dell'attività agricola.

Art. 13

Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (art. 78, c. 3 della l.r. 65/2014)

1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici, diversi da quelli disciplinati all'articolo 137, comma 1, lettera a), numero 6) della l.r. 65/2014, è consentita previa presentazione della SCIA allo sportello unico del comune da parte del proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo a condizione che non comporti alcuna trasformazione permanente sul suolo e che tali manufatti:

- a) siano realizzati in legno o con altri materiali anche tradizionali tipici della zona;
- b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie, salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

2. Qualora la disciplina comunale preveda la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo con modalità costruttive diverse da quelle indicate al comma 1, lettere a) e b), la loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire.

3. Ove gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di installare i manufatti per il ricovero degli animali domestici di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e del benessere degli animali, definisce in particolare:

- a) i requisiti che danno diritto all'installazione di tali manufatti;
- b) il numero massimo di capi ricoverabili in base alla specie domestica (avicunicoli, ovicapri, bovini, equini, suini, cani);
- c) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto ed al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo);
- d) le distanze minime rispetto alle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo, da tutte le altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade pubbliche;
- e) le parti del territorio rurale nelle quali è inibita l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo al fine di assicurare esclusivamente la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.

4. La SCIA o la richiesta del permesso di costruire contengono:

- a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera a);
- b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ricovero degli animali;
- c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto in relazione al numero di capi;
- d) la dichiarazione di conformità dell'intervento alla l.r. 65/2014, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

5. La disciplina comunale del territorio rurale di cui al comma 2 subordina la formazione del titolo abilitativo all'impegno a rimuovere il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.

Art. 14

Disposizioni transitorie (art. 240 bis della l.r. 65/2014)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 bis, comma 1 della l.r. 65/2014, i manufatti e le serre aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino già legittimamente installati ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") e per i quali perdurino le esigenze di utilizzo, possono essere mantenuti previa presentazione della SCIA, secondo quanto disposto dall'articolo 2.

Art. 15

Abrogazioni e norma finale
(art. 245, c.1 della l.r. 65/2014)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni ivi contenute prevalgono sulle disposizioni regolamentari comunali eventualmente contrastanti.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 25 agosto 2016

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
23 agosto 2016, n. 36

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Casse di Espansione di Figline "Pizziconi Lotto 2" e "lotto Restone" - contratto con RTI con capogruppo HYDEA S.r.l. Approvazione schema di contratto integrativo.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

- che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo

10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Visto l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo il Presidente della regione può avvalersi, (...) delle strutture e degli uffici regionali (...)";

Richiamata l'ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

Considerato che con la predetta ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento denominato "Casse di Espansione di Figline -Pizziconi Lotto 2" individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento;

Considerato che l'ordinanza n. 4/2016 dispone che il nuovo soggetto competente alla realizzazione dell'intervento, in questo caso il sottoscritto Commissario, subentra al precedente nella responsabilità del procedimento ed in tutti i rapporti pendenti, fatta eccezione per i rapporti esauriti;

Considerato che, relativamente all'intervento denominato "Casse di Espansione di Figline -Pizziconi Lotto 2", prima dell'assunzione della competenza da parte del sottoscritto Commissario, si è avuto il seguente sviluppo del relativo procedimento:

- il Comune di Figline Valdarno, con i Comuni di Incisa e Reggello, con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 4 giugno 2001, ha assunto la responsabilità, in qualità di ente attuatore, della progettazione preliminare

dell'intero sistema di casse di laminazione del Valdarno Fiorentino;

- i progetti preliminari delle opere sono stati approvati in linea tecnica dalle amministrazioni nei primi mesi del 2005, con articolazione in due stralci con riferimento rispettivamente alle opere interamente ricomprese nel territorio di Figline casse Pizziconi e Restone (I stralcio) e casse Prulli e Leccio, nel territorio di Reggello, Incisa e Rignano (II stralcio);

- con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2005, le amministrazioni firmatarie hanno previsto una ulteriore articolazione degli interventi del I stralcio in due lotti funzionali, Cassa di espansione Pizziconi e Cassa di espansione Restone, quali opere rilevanti "per la riduzione del rischio idraulico delle aree a valle". Con il detto Protocollo il Comune di Figline è stato individuato soggetto attuatore dell'intervento, responsabile della progettazione definitiva dell'opera;

- successivamente, avviate le attività istruttorie per la redazione della progettazione definitiva, l'amministrazione ha concordato con la Regione Toscana una diversa articolazione in lotti degli interventi relativi al I stralcio come di seguito indicato:

- I lotto - Pizziconi "Realizzazione argine a campagna della cassa di espansione Pizziconi; sistemazione dei corsi d'acqua minori Resco e Faella"

- II lotto - Pizziconi "Realizzazione manufatto sfiorante in sotto-attraversamento autostrada A1; opere di presa e di scarico sugli argini; soglia di fondo in alveo fiume Arno"

- III lotto - Cassa Restone "Realizzazione completa della cassa comprensiva delle sistemazioni dei corsi d'acqua affluenti in sinistra idraulica"

- con determinazione 8 giugno 2009, n. 761 del Comune di Figline Valdarno sono state aggiudicate all'ATI composta da HYDEA s.r.l., PHYSIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE s.r.l., STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEO ECO ENGINEERING S.r.l. e STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. R. FUNARO, le seguenti attività di progettazione, relative a diversi lotti del 1° e 2° stralcio del sistema delle casse di espansione:

1. progettazione esecutiva del 1° stralcio della cassa Pizziconi - I lotto: realizzazione argine a campagna delle casse di espansione Pizziconi e sistemazione dei corsi d'acqua minori Resco e Faella;

2. progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della cassa Pizziconi - II lotto: realizzazione manufatto sfiorante in sotto attraversamento autostrada A1, opere di presa e di scarico sugli argini, soglia di fondo in alveo fiume Arno;

3. progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della cassa Restone - III lotto: realizzazione completa della cassa comprensiva delle sistemazioni dei corsi d'acqua affluenti in sinistra idraulica;

4. revisione del progetto preliminare del 2° stralcio Leccio e Prulli, per la correzione di un errore altimetrico commesso dalla società incaricata di effettuare i rilievi propedeutici alla progettazione dell'intero sistema di casse di espansione;

- il contratto è stato stipulato in data 28.07.2009 ai rogiti Notaio Mario Buzio, rep. n. 41975;

- in data 12.11.2009 è stato firmato l'Accordo di Programma fra i rappresentanti della Regione Toscana, dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, della Provincia di Firenze, della Provincia di Arezzo, del Comune di Figline Valdarno, del Comune di Bagno a Ripoli, del Comune di Fiesole, del Comune di Firenze, del Comune di Incisa in Val d'Arno, del Comune di Pelago, del Comune Castelfranco di Sopra, del Comune di Pian di Scò;

- successivamente durante l'esecuzione dell'incarico è emersa la necessità, di operare modifiche relativamente all'attività di progettazione, attraverso l'attribuzione da parte del Comune di ulteriori attività che hanno reso la prestazione più onerosa;

- con nota prot. 9942 del 24/05/2011 il Comune di Figline richiedeva la necessità di alcune diverse prestazioni, originariamente imprevedibili:

- con riferimento alle attività di progettazione relative al Lotto I, il gruppo di professionisti incaricato ha fornito un'attività di assistenza ulteriore rispetto a quella normalmente prevedibile per questa tipologia di prestazioni con particolare riferimento alle attività di produzione di documentazione integrativa per far fronte alle richieste di Autostrade e RFI;

- con riferimento alle attività di progettazione relative al Lotto II, a seguito di incontri tecnici con Autostrade e di indicazioni della Cabina di regia coordinata dall'Autorità di Bacino del fiume Arno, per motivazioni tecniche (riportate nel verbale del 14/04/2011) è stata predisposta una variante al progetto definitivo senza l'argine lato Arno;

- con riferimento alle attività di progettazione relative al Lotto III è stato stabilito con nota della Regione Toscana del 22/04/2011, prot. n.7688 di integrare il progetto della Cassa di Restone adeguando l'argine sulla sponda sinistra dell'Arno;

- con scrittura privata stipulata in data 9.01.2012 tra il Comune di Figline Valdarno e l'Ati composta dalla società HYDEA S.r.l. quale mandataria e da PHYSIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE s.r.l., STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEO ECO ENGINEERING S.r.l. e STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. R. FUNARO in qualità di mandanti è stato convenuto di definire nuovamente le modalità di determinazione del corrispettivo per le ulteriori prestazioni richieste ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del Contratto stipulato in data 28.07.2009;

Visto il comma 2 dell'articolo 2 della sopra citata

scrittura privata, ai sensi del quale: "I corrispettivi definitivi per la progettazione del II e III lotto verranno individuati in seguito alla conclusione della progettazione esecutiva: pertanto eventuali ulteriori categorie, rispetto a quelle originariamente previste, che dovessero essere individuate in sede di progettazione esecutiva del II e III lotto, così come eventuali maggiori oneri progettuali dovuti ad aumenti dei costi stimati dell'opera, verranno riconosciuti e compensati dopo l'approvazione del progetto esecutivo";

Visto il comma 3 del medesimo articolo 2 ai sensi del quale "Per individuare le spettanze di cui al punto 2 il tecnico incaricato dovrà presentare apposito progetto di notula redatto secondo tutte le condizioni contrattuali, compreso l'assoggettamento a ribasso unico offerto e accettato del 38, ed aver inserito le proprie spettanze nel quadro economico per essere finanziate insieme all'opera";

Considerato che:

- con il D.P.G.R. n. 97 del 24.04.2012, avente ad oggetto "L.R. n. 57/2001 - nomina Commissario per le attività connesse alla realizzazione del lotto I Pizziconi funzionale del sistema di casse di espansione di Pizziconi e Restone", è stato nominato l'Ing. Oreste Tavanti come Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione del I lotto funzionale (lotto 1 - Pizziconi) del sistema di casse di espansione di Pizziconi, Restone, Prulli e Leccio;

- con il D.P.G.R. n. 144 del 07.08.2013, avente ad oggetto "L.R. n. 53/2001 - Nomina Commissario per le attività connesse alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema casse di espansione di Pizziconi e Restone" l'Ing. Oreste Tavanti è stato nominato Commissario anche per le attività connesse alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema casse di espansione di Pizziconi e Restone;

- con il D.P.G.R. n. 105 del 10.07.14 si è provveduto alla rideterminazione delle attività del Commissario nominato con D.P.G.R. n. 144/2013 connesse alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema casse di espansione Pizziconi e Restone;

- con il D.P.G.R. n. 214 del 30.12.2014 il mandato commissariale di cui al D.P.G.R. n. 144 del 07.08.2013 e al D.P.G.R. n. 105 del 10.07.2014 è stato rideterminato individuando come termine il 28/02/2017;

- con determinazione del Commissario ad acta n. 1325 dell'11.12.2013 è stato affidato all'Ati la redazione del progetto di gestione delle terre ex art.208, d.lgs 152/2006, quale servizio complementare ed integrativo alle attività oggetto del Contratto, non ricompreso nel progetto iniziale;

- con determinazione n. 13/979 del 31/07/2014 del Commissario ad acta è stato integrato l'onorario professionale da corrispondere all'Ati per la redazione progetto esecutivo realizzazione opere ed esecuzioni lavorazioni

previste nel programma di bonifica e ripristino ambientale;

- con determinazione del Commissario ad acta n. 23 del 09/09/2015 è stato rettificato l'onorario professionale da corrispondere all'Ati stabilito con determina 13/979 del 31/07/2014;

Preso atto che a seguito dell'approvazione del citato Accordo di programma il sottoscritto Commissario di Governo a decorrere dal 21 dicembre 2015 è subentrato al Comune di Figline nella responsabilità del solo intervento connesso alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema di casse di espansione di Pizziconi e Restone e nei rapporti pendenti, fatta eccezione per i rapporti esauriti;

Preso atto della sopra citata ordinanza n. 4/2016 con cui il Commissario di Governo ha disposto di procedere direttamente, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, all'attuazione dell'intervento denominato "Casse di Espansione di Figline - Pizziconi Lotto 2" individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento;

Visto il D.P.G.R. n. 46 del 10.03.2016 con cui si da atto della cessazione dell'attività del Commissario Oreste Tavanti a far data dal 21 dicembre 2015 per tutto quanto attinente e connesso alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema di casse di espansione di Pizziconi e Restone;

Vista l'ordinanza del sottoscritto Commissario n. 11 del 22.03.2016 con cui è stato approvato il progetto definitivo della cassa di espansione di Figline Lotto II;

Considerato che pertanto si rende necessario disporre in ordine alle modalità di subentro in ordine alle sole prestazioni di cui ai n. 2) e 3) dell'articolo 3 contratto stipulato in data 28.07.2009 relativo all'incarico professionale avente ad oggetto le attività di progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della Cassa Pizziconi - II Lotto; progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della Cassa Restone - III Lotto tra il comune di Figline e l'ATI composta dalla società Hydea s.r.l., quale mandataria, e dalle mandanti Physis Ingegneria per l'Ambiente srl, Studio Tecnico Associato Eurostudio Ingegneria, GeoEco Engineering srl e Studio di Architettura Arch. Renzo Funaro; rogiti del notaio Buzio, in Firenze, rep. 41975 raccolta n. 9280 registrato all'Ufficio del registro di Firenze in data 3 agosto 2009 al n. 8702;

Preso atto che la prestazione di cui al n. 4) dell'articolo 3 del contratto di cui sopra è esaurita e che quella di cui al n. 1) rimane nella titolarità del Comune di Figline Incisa Valdarno;

Visto che il sottoscritto Commissario, a seguito del subentro, ha proceduto ad una ricognizione e verifica degli atti oggetto del subentro stesso dalla quale è emerso che, sulla base dell'evolversi delle prestazioni di progettazione previste nel contratto stipulato in data 28.07.2009 e delle modifiche convenute nella scrittura privata stipulata in data 9.01.2012 tra il Comune e l'Ati composta dalla società HYDEA S.r.l. quale mandataria e da PHYSIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE s.r.l., STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEO ECO ENGINEERING S.r.l. e STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. R. FUNARO in qualità di mandanti, occorre definire nuovamente le modalità di determinazione del corrispettivo delle prestazioni;

Ritenuto di modificare quanto convenuto in sostituzione dell'articolo 11, comma 2 del contratto stipulato in data 28.07.2009 e in sostituzione di quanto convenuto all'articolo 2, commi 2 e 3 della scrittura privata sottoscritta fra il Comune di Figline e l'ATI in data 09.01.2012;

Ritenuto di stabilire gli ulteriori corrispettivi per la progettazione definitiva del lotto II e progettazione esecutiva del lotto III sono definitivamente pattuiti in complessivi €81.024 oltre CNPAIA e IVA di cui:

- 71.024,00 oltre CNPAIA e IVA per la progettazione definitiva del Lotto II, per un totale di €90.115,25
- 10.000 oltre CNPAIA e IVA per la progettazione esecutiva del Lotto III, per un totale di €12.688,00;

Visto lo schema di "contratto integrativo" allegato al presente atto sotto la lettera "A";

Ritenuto che, fatta salva la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 11, comma 1 del contratto stipulato in data 28.07.2009, gli ulteriori importi di cui sopra devono intendersi come corrispettivi definitivi per le prestazioni integrative inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva dei lotti II e III, omnicomprensivi e non soggetti ad integrazioni di alcun genere;

Considerato che gli importi sopra indicati oltre CNPAI e IVA, saranno corrisposti, con le modalità di cui all'articolo 12 del contratto del stipulato in data 28.07.2009;

Preso atto che tutte le spese relative al presente atto, ivi compreso la registrazione, nonché le imposte e tasse ed ogni altro onere diverso dall'IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle casse professionali sono a carico dell'Ati;

Considerato che l'importo di €313.236,41, relativo al corrispettivo per progettazione definitiva ed esecutiva

dei lotto 2 e 3, comprensivo di IVA ed altri oneri fiscali a carico dell'Amministrazione, è già stato liquidato dal Comune di Figline;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del contratto stipulato in data 28.07.2009, rimane da liquidare all'Ati quale corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lotto 2 e 3 l'importo di € 113.176,07 oltre a IVA ed CNPAIA per un totale di € 143.597,80;

Considerato che, complessivamente, rimane da liquidare all'Ati quale corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lotto 2 e 3, l'importo di € 194.200,07 oltre a IVA ed CNPAIA per un totale di € 246.401,05;

Considerato che tale importo per € 155.988,40 è da imputare al lotto 2 e per € 90.412,65 al lotto 3;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell'ATI con capogruppo HYDEA S.R.L., con sede legale a Firenze, Via del Rosso Fiorentino, 2/g, CF04253560488 (cod. ben. 2305) un impegno per la somma complessiva di € 246.401,05 di cui

- € 155.988,40 a valere sul capitolo n. 1114 della Contabilità speciale n. 6010 (CUP: J97B15000400003, CIG: 6775941367)

- € 90.412,65 a valere sul capitolo n. 1112 della Contabilità speciale n. 6010 (CUP: B98G01000000003, CIG: 677599719E);

ORDINA

1. di disporre in ordine alle modalità di subentro per le sole prestazioni di cui ai n. 2) e 3) dell'articolo 3 contratto stipulato in data 28.07.2009 relativo all'incarico professionale avente ad oggetto le attività di progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della Cassa Pizziconi - II Lotto; progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della Cassa Restone - III Lotto tra il comune di Figline e l'ATI composta dalla società Hydea S.p.A. quale mandataria, e dalle mandanti Physis Ingegneria per l'Ambiente srl (ora WEST SYSTEM), Studio Tecnico Associato Eurostudio Ingegneria, GeoEco Engineering srl e Studio di Architettura Arch. Renzo Funaro; rogiti del notaio Mario Buzio, in Firenze, rep. 41975 raccolta n. 9280 registrato all'Ufficio del registro di Firenze in data 3 agosto 2009 al n. 8702;

2. di modificare quanto convenuto nell'articolo 11, comma 2 del Contratto e in sostituzione di quanto con-

venuto all'articolo 2, commi 2 e 3 della scrittura privata sottoscritta fra il Comune di Figline e l'ATI in data 09.01.2012;

3. di stabilire, che fatta salva la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 11 comma 1 del contratto, i corrispettivi per le prestazioni integrative inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva dei lotti II e III, sono definitivamente pattuiti in complessivi € 81.024 oltre CNPAIA e IVA di cui:

71.024,00 oltre CNPAIA e IVA per il Lotto II;
10.000,00 oltre CNPAIA e IVA per il Lotto III;

4. che i sopra citati importi devono intendersi come corrispettivi definitivi omnicomprensivi e non soggetti ad integrazioni di alcun genere;

5. di approvare lo schema di contratto integrativo, allegato al presente atto sotto la lettera "A" tra il Commissario di Governo e l'Ati;

6. di assumere a favore dell'ATI con capogruppo HYDEA S.r.l., con sede legale a Firenze, Via del Rosso Fiorentino, 2/g, CF 04253560488 (cod. ben. 2305) un impegno per la somma complessiva di € 246.401,05 di cui

- € 155.988,40 a valere sul capitolo n. 1114 della Contabilità speciale n. 6010 (CUP: J97B15000400003, CIG: 6775941367)

- € 90.412,65 a valere sul capitolo n. 1112 della Contabilità speciale n. 6010 (CUP: B98G01000000003, CIG: 677599719E);

7. di dare atto che si procederà alla liquidazione della suddetta somma con le modalità indicate nel Contratto sottoscritto in data in data 28.07.2009 tra il Comune e l'Ati, così come integrato dall'articolo 1 dello schema di atto allegato al presente atto;

8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

Atto di subentro e modifica al contratto recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza relativo agli interventi di realizzazione del sistema di casse di laminazione finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico nell'area del Valdarno Fiorentino stipulato in data 28.07.2009

L'anno 2016, il giorno..... del mese di

Tra

Enrico Rossi, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 della L. 116/2014, avente sede in, via..... codice fiscale e partita IVA..... di seguito denominato "Commissario",

e

l'ing. **Paolo Giustiniani** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n.1818 con decorrenza dal 26/05/1977, in rappresentanza della società di Ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata **HYDEA S.P.A.** con sede in Firenze, via de Rosso Fiorentino 2/g (codice fiscale, partita IVA e reg. Imprese di Firenze nr. 04253560488, quale operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo costituito con PHYSIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE s.r.l. (ora WEST SYSTEM srl), STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEO ECO ENGINEERING s.r.l e STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. R. FUNARO, ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto del Notaio Mario Buzio in data 15 maggio 2009 rep. 41850 racc. 9179, nel seguito anche "tecnico incaricato".

Premesso che

a) Con determinazione n. 761 dell'8.06.2009 sono state aggiudicate all'ATI composta da HYDEA s.r.l., PHYSIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE s.r.l. (ora WEST SYSTEM srl), STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEO ECO ENGINEERING s.r.l e STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. R. FUNARO, le seguenti attività di progettazione, relative a diversi lotti del 1° e 2° stralcio del sistema delle casse di espansione:

- 1) progettazione esecutiva del 1° stralcio della cassa Pizziconi – I lotto: realizzazione argine a campagna delle casse di espansione Pizziconi e sistemazione dei corsi d'acqua minori Resco e Faella;
- 2) progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della cassa Pizziconi – II lotto: realizzazione manufatto sfiorante in sottoattraversamento autostrada A1, opere di presa e di scarico sugli argini, soglia di fondo in alveo fiume Arno;
- 3) progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della cassa Restone – III lotto: realizzazione completa della cassa comprensiva delle sistemazioni dei corsi d'acqua affluenti in sinistra idraulica;
- 4) revisione del progetto preliminare del 2° stralcio Leccio e Prulli, per la correzione di un errore altimetrico commesso dalla società incaricata di effettuare i rilievi propedeutici alla progettazione dell'intero sistema di casse di espansione;

b) Il relativo contratto è stato sottoscritto il 28.07.2009, con atto autenticato dal notaio Mario Buzio, di Firenze, rep. 41975 raccolta n. 9280 registrato all'Ufficio del registro di Firenze in data 3 agosto 2009 al n. 8702 (d'ora in poi "Contratto").

c) Successivamente, durante l'esecuzione dell'incarico, è emersa la necessità di operare modifiche relativamente alle attività di progettazione che hanno reso la prestazione più onerosa, e tra il Comune di Figline e l'Ati aggiudicataria, al fine di determinare le modalità di retribuzione delle maggiori prestazioni di cui all'articolo 11 comma 2 del Contratto, con scrittura privata stipulata in data 9 gennaio 2012 sono state convenute modifiche al medesimo articolo 11, comma 2 del Contratto;

d) A seguito dell'approvazione dell'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 (d'ora in poi Accordo di Programma) il Commissario di governo, a far data dal 21 dicembre 2015, è subentrato al Comune di Figline nella titolarità dell'intervento connesso alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema di casse di espansione di Pizziconi e Restone e pertanto nelle sole prestazioni indicate ai n.2) e 3) dell'articolo 3 del Contratto stipulato in data 28.07.2009 relativo alle prestazioni di cui in premessa;

e) Il Commissario con ordinanza n. 4 del 19/02/2016 recante "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi*" ha disposto di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento denominato "*Casse di Espansione di Figline -Pizziconi Lotto 2*" individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento; ed in tutti i rapporti pendenti, fatta eccezione per i rapporti esauriti, pertanto si rende necessario disporre in ordine alle modalità di subentro;

f) Sulla base dell'evolversi delle prestazioni di progettazione previste nel contratto stipulato in data 28.07.2009 e delle modifiche convenute nella scrittura privata stipulata in data 9.01.2012 tra il Commissario e l'Ati composta dalla società HYDEA S.R.L. quale mandataria e da PHYSIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE s.r.l. (ora WEST SYSTEM srl), STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEO ECO ENGINEERING s.r.l e STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. R. FUNARO in qualità di mandanti è stato convenuto definire nuovamente le modalità di determinazione del corrispettivo delle prestazioni di cui all'articolo 11 comma 2 del Contratto;

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

ART 1

Disposizioni a seguito del subentro nel contratto

1. Le parti a seguito dell'approvazione dell'Accordo di Programma e dell'Ordinanza n.4 del 2016, prendono atto che il Commissario di Governo a far data dal 21/12/2015 è subentrato al Comune di Figline quale "Amministrazione committente" nel contratto stipulato in data 28.07.2009 nelle sole prestazioni indicate ai n.2) e 3) dell'articolo 3 relative ai lotti II e III del sistema di Casse di espansione di Pizziconi e Restone, del Contratto.

2. Le parti convengono altresì che la prestazioni indicate ai n.1 dell'articolo 3 del Contratto, rimane nella titolarità del Comune di Figline e la prestazione indicata al n.4 del medesimo articolo 3 è

esaurita.

3. In conseguenza del subentro tutte le comunicazioni afferenti al Contratto devono essere inviate dall'ATI a Commissario di Governo- Settore Genio Civile Valdarno Superiore.

ART 2

Modifica delle modalità di determinazione del corrispettivo

1. Le parti, come sopra rappresentate, con il presente atto, fermo restando le restanti pattuizioni contenute nel Contratto, a modifica di quanto convenuto nell'articolo 11, comma 2 del Contratto stipulato in data 28.07.2009 e in sostituzione di quanto convenuto all'articolo 2, commi 2 e 3 della scrittura privata sottoscritta fra il Comune di Figline e l'ATI in data 09.01.2012, convengono che gli ulteriori corrispettivi per la progettazione definitiva del lotto II ed esecutiva del lotto III sono definitivamente pattuiti in complessivi €81.024 oltre CNPAIA e IVA di cui:

- 1.1.) 71.024,00 €oltre CNPAIA e IVA per il Lotto II;
- 1.2.) 10.000,00 €oltre CNPAIA e IVA per il Lotto III.

2. Tali ulteriori importi, fatta salva la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 11 comma 1 del Contratto, devono intendersi come corrispettivi definitivi per le prestazioni integrative inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva dei lotti II e III, omnicomprensivi e non soggetti ad integrazioni di alcun genere.

3. Gli importi sopra indicati oltre CNPAIA e IVA, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lotti II e III, saranno corrisposti, con le modalità di cui all'articolo 12 del Contratto, fatto salvo che le fatture devono essere intestate all'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO – Settore Genio Civile Valdarno Superiore; C.F. 94200620485; contabilità speciale n. 6010; CUU 1E9CWJ e devono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG 6775941367 e del codice CUP J97B15000400003 per il lotto II e del codice CIG 677599719E e del codice CUP B98G01000000003 per il lotto III.

Art. 3

Spese contrattuali

1. Tutte le spese relative al presente atto, ivi compreso la registrazione, nonché le imposte e tasse ed ogni altro onere diverso dall'IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle casse professionali sono a carico dell'ATI.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631